



SENT. 35/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Roberto **RIZZI** Consigliere

Luisa **de PETRIS** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **59177** del Registro

di Segreteria, proposto dall' INPS, con sede in Roma, alla Via Ciriaco

De Amicis n.21, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Preden (pec:

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec:

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico

(pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia

Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come

da procura speciale in calce all'atto d'appello depositato il 19 agosto

2021 e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale

	SENT. 35/2024	
	dell'Istituto - appellante;	
	contro	
	- OMISSIS nato il OMISSIS a OMISSIS (C.F.: OMISSIS),	
	rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. Anna	
	Francesca Pace - pec:	
	annafrancesca.pace@avvocatirc.legalmail.it - rimasto	
	contumace nel presente grado d'appello - appellato;	
	per l'annullamento	
	-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la	
	Regione Calabria, n. 38/2021, depositata l'8 febbraio 2021;	
	Visto l'atto d'appello;	
	Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;	
	Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2024 , celebrata con	
	l'assistenza del Segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, data	
	per letta la relazione del magistrato relatore cons. Nicola Ruggiero,	
	è stata udita l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS appellante.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Calabria, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso	
	proposto dal sig. OMISSIS , già appartenente al Corpo Nazionale	
	dei Vigili del Fuoco, con la qualifica di capo squadra esperto, cessato	
	dal servizio il 12 luglio 2020 (con 36 anni e 0 mesi d'anzianità),	
	titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia liquidata, a	
	decorrere dal 13 luglio 2020, con il sistema misto, nonché vantante,	
	2	

alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità di servizio di anni 11, mesi 5 e giorni 20.

Il predetto ricorso era finalizzato ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento, con la corretta applicazione dell'aliquota di rendimento del 44% di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092/73.

Il giudice di primo grado ha, per contro, accertato il diritto della parte ricorrente alla riliquidazione della quota retributiva della pensione, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile e conseguente condanna della parte resistente al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, da calcolare nei termini esposti in sentenza, oltre accessori di legge.

Tutto ciò con integrale compensazione delle spese.

2. Avverso la sentenza l'INPS ha interposto appello con atto notificato il 18 agosto 2021 e depositato il giorno successivo, formulando i seguenti motivi d'impugnativa:

1. Violazione dell'articolo 61 del D.P.R. n. 1092/73.

Con tale motivo, l'Istituto previdenziale si è lamentato dell'errore in cui sarebbe incorso la decisione gravata, per aver ritenuto applicabile il primo comma dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, relativo al personale militare, anche all'odierno appellato, benché appartenente ad un corpo (quello Nazionale dei Vigili del Fuoco) ad ordinamento civile e, dunque, sprovvisto dello *status* di militare.

Né varrebbe in senso contrario il richiamo, pure operato dal I

giudice, all'art. 61 D.P.R. n. 1092/73, in quanto tale norma non opererebbe un'incondizionata estensione, alle pensioni da liquidarsi agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco, delle regole di calcolo riservate ai militari.

La medesima norma, nel prevedere che al personale dei Vigili del fuoco si applichino le disposizioni previste per le "*corrispondenti categorie*" di militari, presupporrebbe, infatti, una "*corrispondenza*", tra le categorie dei militari e dei vigili del fuoco, ormai non più configurabile a seguito della radicale trasformazione del modulo organizzativo concernente il Corpo dei vigili del fuoco, quale operata dalla legge n. 850/73.

L'applicazione del disposto di cui all'art. 61 D.P.R. n. 1092/73 risulterebbe, dunque, incompatibile con il nuovo assetto organizzativo dei Vigili del fuoco.

L'INPS ha, inoltre, sostenuto che l'art. 11 della legge n. 850/73, come modificato dall'art. 14 del d.l. n. 325/87, nel prevedere l'espressa salvezza dell'art. 61, costituirebbe l'unica norma che potrebbe ancora dare giuridico fondamento all'estensione nei confronti dei Vigili del Fuoco delle pensioni previste per i militari.

Nondimeno, il predetto art. 11 sarebbe stato abrogato dal d.lgs. n. 139/2006, con la conseguenza che la pensione liquidata all'odierno appellato, decorrente dal luglio 2020, andrebbe liquidata secondo le regole previste per il personale civile.

Allo stesso modo, la non piena estensibilità, nei confronti dei Vigili del Fuoco, delle norme previdenziali previste per i militari,

troverebbe conferma nel codice dell'ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010).

Ed invero, quest'ultimo, agli artt. 2177 e ss, opererebbe un'estensione solo parziale e settoriale delle predette norme nei confronti dei Vigili del Fuoco, senza alcun rinvio anche all'aliquota di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092/73;

2. Violazione dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Con tale motivo, formulato in via gradata (per l'ipotesi di ritenuta applicabilità dell'art. 54 alla fattispecie), l'INPS ha censurato la correttezza della decisione gravata, per avere dichiarato il diritto di controparte al ricalcolo del trattamento pensionistico mediante l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% all'anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 1995, nonostante la stessa fosse inferiore ad anni 15.

Tale impostazione si porrebbe in contrasto anche con la recente decisione n. 1/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte.

In conclusione, l'Istituto previdenziale ha chiesto l'accoglimento del gravame, con annullamento della decisione gravata.

Il d.p.f.u. è stato notificato dall'INPS all'appellato a mezzo pec in data 27 luglio 2023.

3. Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2024, l'avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS, si è riportata all'atto d'appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va dichiarata, in rito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., la contumacia dell'odierno appellato in quanto non costituitosi nel presente grado di giudizio, nonostante risulti *per tabulas* la regolare instaurazione del contraddittorio processuale.

2. Nel merito, il presente appello va rigettato, per quanto di seguito esposto.

2.a) A tal riguardo, il Collegio ritiene, in superamento del primo motivo di gravame ed alla luce delle chiare previsioni contenute nell'art. 61 del D.P.R. n. 1092/73 (da ritenere tuttora in vigore, per quanto si dirà a breve), che l'art. 54 del medesimo D.P.R. n. 1092/73, possa trovare spazio applicativo anche nei confronti dell'odierno appellato, quale ex appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la qualifica di Capo Squadra Esperto.

Su tale specifico punto, la giurisprudenza d'appello, formatasi e consolidatasi con riferimento a controversie analoghe a quella qui in rilievo, ha già avuto modo di osservare, con un percorso logico-argomentativo che si condivide pienamente, che la *<<..questione, di carattere preliminare, è quella dell'applicabilità dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73 agli ex appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.*

Il titolo III del d.P.R. n. 1092 del 1973 è dedicato al trattamento di

quiescenza normale e contiene sia la disciplina applicabile al personale civile (Capo I) che quella applicabile a quello militare (Capo II).

All'interno di quest'ultimo Capo, l'art. 61 è dedicato ai "Servizi antincendi e corpo forestale" e prevede che "Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali" (comma 1) e che (comma 3) "Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ... si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52".

In precedenza, la legge 13 maggio 1961, n. 469, (recante Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) aveva stabilito che "Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha carattere civile ed organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali" (art. 9).

La norma è stata abrogata e sostituita dall'art. 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (recante Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 299, modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n.

127) che ha ribadito che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco "è una struttura dello Stato ad ordinamento civile".

Nel decreto legislativo n. 139 del 2006 è confluita la disciplina normativa inerente all'organizzazione, ai compiti ed al funzionamento del Corpo dei vigili del fuoco e all'articolo 35 sono state individuate esplicitamente le norme precedenti che sono state abrogate perché superate o, comunque, riprese nel nuovo testo normativo, fra le quali non vi è l'art. 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Nell'ambito della riorganizzazione dell'ordinamento del Corpo dei vigili del fuoco, finalizzata ad adeguare il regime di impiego sia alla natura di Corpo civile che alla nuova regolamentazione dell'impiego alla dipendenza da Amministrazioni pubbliche, è stato emanato il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252").

La nuova disciplina ha previsto l'istituzione dei ruoli del personale, fra i quali è stato individuato quello "dei capi squadra e dei capi reparto" (art.1, comma 1, lett. b), articolato in tre qualifiche (capo squadra, capo squadra esperto e capo reparto: art. 10, comma 1) nelle quali è confluito il personale già in servizio e inquadrato nella precedente carriera con qualifiche aventi la stessa denominazione (art. 246).

Nel momento in cui è stata introdotta la previsione del comma 3, del citato art. 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973, era stata affermata ed era già consolidata la natura civile del Corpo civile dei vigili del

fuoco e, quindi, il legislatore ha voluto prevedere una disciplina differenziata per alcune categorie di soggetti operanti nel Corpo in questione (personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

La formulazione letterale dell'art. 61 indica, quindi, che ai capi squadra e ai capi reparto dei vigili del fuoco, appartenenti alla precedente carriera direttiva e confluiti nel nuovo inquadramento previsto dall'art. 1 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si applica l'intera disciplina del Capo II e, quindi, anche l'art. 54.

Peraltro, in proposito, si può osservare, ulteriormente, che l'art. 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006 ha espressamente abrogato numerose disposizioni precedenti che, in vario modo, disciplinavano l'organizzazione e lo statuto giuridico dei vigili del fuoco.

Fra le disposizioni abrogate non vi è l'art. 61 del dpr n. 1092 del 1973 che, quindi, è da considerare vigente, nei termini precisati sopra.

Priva di fondamento è la tesi proposta dall'Ente previdenziale secondo la quale agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco si applicherebbe solo il terzo comma dell'art. 52 del d.p.r. n. 1092 poiché, tenuto conto della formulazione letterale dell'art. 61, co. 3 e del fatto che le due parti della disposizione sono nettamente separate (dal segno ";"), appare ragionevole ritenere che il legislatore abbia esteso l'intero capo II del Titolo III ad alcune categorie di vigili del fuoco.

In conclusione, si deve ritenere che nonostante la natura civile del

SENT. 35/2024

Corpo, in favore dei soggetti che hanno iniziato la loro attività con inquadramento nelle ex carriere dei Capi squadra e dei capi reparto, confluiti nel nuovo ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, la determinazione del trattamento pensionistico deve avvenire con le regole applicabili per il personale militare, così come stabilite nel Capo II, del Titolo III, del d.P.R. n. 1092 del 1973, in base al rinvio contenuto nel citato art. 61 del decreto legislativo n.1092" (così testualmente, Corte conti, Sez. app. II, n. 13/2023; id., Sez. II, n. 14/2023, n. 199/2023 e n. 200/2023; id., Sez. III, n. 91/2022, n. 85/2022 e n. 280/2021).

Alla luce di quanto sopra esposto, l'art. 54 D.P.R. n. 1092/73 può sicuramente trovare spazio nei confronti dell'odierno appellato, quale ex appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la qualifica di Capo Squadra Esperto.

2.b) In relazione al secondo motivo di gravame, giova osservare che le Sezioni riunite di questa Corte hanno affrontato la questione della corretta applicazione del predetto art. 54 D.P.R. n. 1092/73, prima con riferimento al personale militare in possesso, al 31.12.1995, di un'anzianità superiore ai 15 anni e, successivamente, con riferimento al personale militare in possesso, alla medesima data del 31 dicembre 1995, un'anzianità inferiore ai 15 anni.

Nello specifico, le Sezioni riunite, con la sentenza n.1/2021/QM, depositata in data 4 gennaio 2021, sono state chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito:

<<se il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini – avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione- "se la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità compresa tra 15 e 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del predetto articolo 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile>>.

La medesima sentenza, all'esito di un articolato ed approfondito percorso argomentativo, da ritenersi qui integralmente richiamato (anche) ai sensi dell'art. 39 d.lgs n. 174/2016, ha affermato il seguente principio di diritto:

<<La "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per

ogni anno utile determinato nel 2,44%>>.

Successivamente, l'Organo nomofilattico, con la decisione n. 12/2021/QM, depositata il 9 settembre 2021, all'esito di un approfondito percorso argomentativo, anch'esso da ritenersi qui integralmente richiamato, ha affermato il seguente principio di diritto:

<<La "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, legge n. 335/95, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile>>.

Con particolare riferimento alla fattispecie in esame, riferita a soggetto già Capo Squadra Esperto del Corpo dei Vigili del Fuoco (assimilabile al personale militare per quanto già detto), cessato con più di 20 anni di servizio utile ai fini previdenziali e vantante, alla data del 31.12.1995, un'anzianità inferiore ai 15 anni, l'applicazione del predetto principio di diritto comporta il rigetto dell'appello proposto dall'INPS.

Alla stregua del richiamato principio, risulta, infatti, corretto il riconoscimento, operato dal I giudice, del diritto dell'appellato **OMISSIS** alla riliquidazione della "quota retributiva" della pensione in godimento, da effettuarsi tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione

	SENT. 35/2024	
	del coefficiente annuo del 2,44%	
	per ogni anno utile (<i>in terminis</i> , tra le altre, Corte conti, Sez. II app.	
	n.320/2023, n.200/2023, n.199/2023, n. 101/2023, n.14/2023, n.	
	13/2023, n. 624/2022, n. 532/2022, n. 501/2022, n. 389/2021).	
	Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte	
	appellata.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d'appello, definitivamente pronunciando:	
	-rigetta l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza n. 38/2021	
	della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regionale	
	Calabria, e, per l'effetto, conferma integralmente la predetta	
	sentenza n. 38/2021.	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio	
	2024.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Daniela ACANFORA)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 31 GENNAIO 2024	
	P. La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	13	

	SENT. 35/2024	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,	
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.	
	Il Presidente	
	(dott.ssa Daniela ACANFORA)	
	Firmato digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 31 GENNAIO 2024	
	P. La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 31 GENNAIO 2024	
	P. La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	Firmato digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	14	